



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, assegnato alla sez. III

in persona del dott. Francesco ~~XXXXXXXXXX~~, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. ~~XXXXXX~~ / ~~XXXXXX~~ R.G.A.C. Mod. "A" avente ad oggetto: "Risarcimento danni"
promossa da ~~XXXXXX~~ elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv.
~~XXXXXX~~ del foro di Napoli;

- PARTE ATTRICE-

contro

TACV -S.A. CABO VERDE Airlines in pers. del l.r.p.t.; **PARTE CONVENUTA CONTUMACE**

CONCLUSIONI : come in atti dal verbale d'udienza del 14 settembre 2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si espongono direttamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall'art. 132 co. 2 nr. 4 del cpc.

L'attore in citazione ha esposto di aver acquistato un biglietto aereo con la compagnia convenuta, per il viaggio (A-R) con partenza del viaggio di andata, in data 22 dicembre 2019, da Roma Fiumicino con destinazione finale Sal Island (SID) con il seguente operativo di volo : VR 633 partenza ore 16,45 ed arrivo programmato per le ore 21,00, ma che raggiungeva la destinazione finale con oltre sei ore di ritardo rispetto alla previsione contrattuale (ritardo di diverse ore già accumulato, senza comunicazione preventiva e specifica informativa delle ragioni, in sede aeroportuale).

In citazione ha quantificato la posta risarcitoria in euro 600 a titolo di compensazione pecuniaria.

Non si è costituito il convenuto vettore regolarmente citato in giudizio (a mezzo notifica pec).

Va primariamente detto che la circostanza del trasporto aereo del passeggero non appare in dubbio sulla scorta della documentazione versata in atti.

I fatti che sono stati assunti essere avvenuti nei tempi e secondo le modalità di cui all'atto introduttivo di giudizio hanno, quindi, trovato un sostanziale e puntuale riscontro in corso di causa, compreso il ritardo rispetto la data di previsione dell'arrivo a destinazione. L'onere probatorio sul punto risulta assolto dalla parte attrice richiamando anche l'indirizzo della Suprema Corte in materia (ordinanza nr. 1584 del 23.1.18).

In punto di diritto, in via generale, si osserva che la normativa di riferimento cui attingere per le decisioni in materia di responsabilità e risarcimento danni derivanti da trasporto aereo è dettata : a) dalla Convenzione di Montreal del 1999 sottoscritta dalla Comunità Europea il 9.12.99 (approvazione del Consiglio del 5.4.11, 2001/539/CE); b) dal Regolamento CE 261/2004 istituente quella che viene comunemente definita come “ carta dei diritti del passeggero”.

Va detto che le due discipline normative non sono incompatibili in quanto proprio la Corte di Giustizia Europea (cfr. Grande Sezione 10.1.2006, C 344/04) ha specificato che esse non si escludono l'un l'altra ben potendo l'Unione Europea prevedere una concorrente disciplina anche migliorativa di quella internazionale stabilita con la Convenzione di Montreal, al fine di assicurare la tutela degli interessi dei passeggeri ed adeguata assistenza nel momento in cui si verificano inconvenienti tali da consentire adeguati indennizzi anche richiedibili senza l'esperimento di specifiche azioni giudiziarie.

Il diritto del trasportato di ottenere una forma di indennità/risarcimento quale conseguenza del ritardo ovvero della (equiparata) cancellazione del volo è sempre prevista, sia che si vogliano applicare (analogicamente secondo un indirizzo della giurisprudenza di merito) i parametri del citato regolamento CE, sia che si voglia applicare la disciplina relativa alla Convenzione di Montreal. Il rimborso dell'indennità viene, pertanto, applicandosi analogicamente il regolamento CE nr. 261/2004 - art. 7 co. 1 lett. c), compensazione pecuniaria per le tratte comprese superiori a 3500 Km, misurabile secondo il metodo della rotta ortodromica- liquidabile in caso di ritardi

superiori di almeno tre ore, stabilito in euro 600 per ciascun passeggero.

L'indicazione specifica del ritardo del volo accumulato e che rileva dalla istruttoria documentale a livello probatorio, attiene al fatto che l'aereo non sia arrivato nel luogo di destinazione nei tempi previsti, il che costituisce certamente un inadempimento contrattuale non irrilevante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo attingendo al DM 55/14 (valore della domanda e fasi effettivamente svolte).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 600 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio che si liquidano in Euro 43,00 per spese borsuali documentate ed Euro 350 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, cassa avvocati ed iva come per legge da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.

IL GIUDICE DI PACE

Dott. ~~Francesco Storilli~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 28/09/2020

IL CANCELLIERE

~~Alfonso Maria~~